

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1897-ter

## DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 1990, dell'articolo 17 del

### DISEGNO DI LEGGE N. 1897

*«Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e disposizioni in materia tributaria»*

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**  
(ANDREOTTI)

e dal **Ministro delle Finanze**  
(FORMICA)

di concerto col **Ministro dell'Interno**  
(GAVA)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**  
(CIRINO POMICINO)

col **Ministro del Tesoro**  
(CARLI)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**  
(PRANDINI)

col **Ministro dell'Ambiente**  
(RUFFOLO)

e col **Ministro per i Problemi delle Aree Urbane**  
(CONTE)

comunicato alla Presidenza il 30 settembre 1989

Norme in materia di gioco del lotto e di concorsi ed operazioni a premio

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Il limite di lire 250.000 fissato dall'articolo 4 della legge 2 maggio 1984, n. 117, entro cui le vincite al lotto vengono pagate dal ricevitore con i fondi della riscossione, è elevato a lire 1.250.000.

2. Al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 43, primo comma, le parole «non possono aver luogo se non sono preventivamente autorizzati nei modi determinati dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «debbono essere preceduti dalla comunicazione prevista dall'articolo 58»;

b) nell'articolo 43, secondo comma, le parole «del decreto di autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'invio della comunicazione»;

c) nell'articolo 46, secondo comma, sono soppresse le parole «dichiarato dalle parti ed accettato dall'Amministrazione»;

d) l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

«Art. 53 - 1. La comunicazione indicata dall'articolo 43 non può essere eseguita tramite intermediari od organizzatori»;

e) nell'articolo 54 le parole da «L'autorizzazione» a «dagli articoli 58 e 59:» sono sostituite dalle seguenti: «Le attività concernenti i concorsi e le operazioni a premi non possono essere iniziate prima che sia decorso il termine di trenta giorni dall'invio della comunicazione indicata nell'articolo 43. Entro tale termine, il concorso o l'operazione a premi oggetto della comunicazione possono essere vietati con motivato decreto del Ministro delle finanze o dell'Intendente di finanza, secondo le competenze specificate dall'articolo 58:»;

f) l'articolo 56 è sostituito dal seguente:

«Art. 56 - 1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 43 deve essere fornita la prova dell'avvenuto deposito di una cauzione idonea a garantire l'effettiva corresponsione dei premi promessi»;

g) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:

«Art. 58 - 1. La comunicazione indicata nell'articolo 43 deve essere inviata al Ministero delle finanze se il valore della massa premi è superiore a cento milioni di lire o, negli altri casi, all'Intendenza di finanza della provincia in cui ha sede il soggetto che intende effettuare il concorso o l'operazione a premi»;

h) nell'articolo 62, primo comma, le parole «prima che sia stato ritirato il decreto di autorizzazione» sono sostituite dalle parole «prima che siano decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista dall'articolo 43»;

i) nell'articolo 62, secondo comma, le parole «del decreto di autorizzazione» sono sostituite dalle parole «dell'invio della comunicazione prevista dall'articolo 43».

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono approvate le norme del regolamento di attuazione di quanto previsto dal comma 2, in sostituzione del Titolo V del regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077.

4. Chiunque promuove ed organizza concorsi od operazioni a premi contemplati dall'articolo 43 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, sostituito dall'articolo unico della legge 5 luglio 1966, n. 518, senza aver inviato la prescritta comunicazione o senza aver pagato la relativa tassa è soggetto ad una pena pecuniaria da lire 1.500.000 a lire 15.000.000. Qualora le manifestazioni siano intraprese nonostante il divieto di cui all'articolo 54 del medesimo regio decreto, oppure continuate dopo che sia stata rilevata la predetta infrazione, il trasgressore è soggetto ad una pena pecuniaria da lire 10.000.000 a lire 100.000.000.

5. Le disposizioni dei commi 2 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3.